

ALLEGATO " B "

ALL'ATTO REPERTORIO N. 453/1

===== STATUTO DELLA FONDAZIONE =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO =====

Art. 1) Per onorare la memoria del figlio Roberto Farina è costituita, per iniziativa del dott. Farina Antonio e della signora Loi Maria Anna una Fondazione denominata =====

==== "FONDAZIONE ROBERTO FARINA ENTE DEL TERZO =====

===== SETTORE" =====

in sigla "FONDAZIONE ROBERTO FARINA E.T.S." =====

La Fondazione ha sede in Montegiordano (Cosenza), Località Marina, alla via G. Mancini c.n. 6. =====

Art. 2) La Fondazione non ha lo scopo di lucro. Ha lo scopo di favorire iniziative intese a promuovere e a divulgare studi e ricerche nel campo della letteratura, e più in particolare della poesia, delle arti figurative, del cinema, della musica, dell'editoria, per la più diffusa e approfondita istruzione e formazione di studiosi e di artisti interessati a tutti i livelli a quei settori di studio, con un interesse particolare per le risorse del territorio dell'Alto Ionio Cosentino e con l'intento di creare un colloquio e uno scambio proficuo e duraturo con le forze giovani e sane di tutta la cultura italiana e, quanto possibile, anche straniera. In particolare la Fondazione curerà: =====

a) l'organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni culturali, mostre d'arte e cinematografiche, concerti, scambi a vari livelli, nonché lo sviluppo di una biblioteca, tenuta a disposizione degli interessati; =====

b) l'incontro a tutti i livelli di studiosi, docenti, professionisti e studenti nei

campi propri alle finalità istituzionali; =====

c) la creazione di borse di studio per studenti o laureati in materie letterarie

e/o affini presso le università e gli istituti di specializzazione; =====

d) la pubblicazione di un a Rassegna e di altro materiale di studio e di

divulgazione per conto proprio e di terzi; =====

e) il Premio di poesia "Roberto Farina", a cadenza annuale, riservato a poeti

e scrittori italiani e stranieri; =====

f) attività promozionali, a qualsiasi livello, per beneficenza; =====

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di
interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento,
senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale: =====

>educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; =====

>interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni; =====

>ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

>organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo; =====

>organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale o
religioso; =====



	>formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo ed al contrasto della povertà educativa; =====	
	>promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non	
	violenza e della difesa non armata. =====	
	Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre aderire	
	anche ad altri organismi di cui condividere finalità e metodi, collaborare con	
	enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie,	
	promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse	
	finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. =====	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti	
	dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo	
	per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche	
	volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, come	
	previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. =====	
	La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma	
	organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per	

tempo vigenti, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017. =====

Art. 3) All'inizio di ogni anno sociale la Fondazione renderà noto il programma di attività e pubblicherà il calendario delle manifestazioni da svolgersi nei mesi successivi, fermo restando che potrebbero verificarsi dei cambiamenti. =====

===== PATRIMONIO =====

Art. 4) La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. =====

Art. 5) Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo. =====

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con i redditi derivanti dal patrimonio, e con le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie. =====

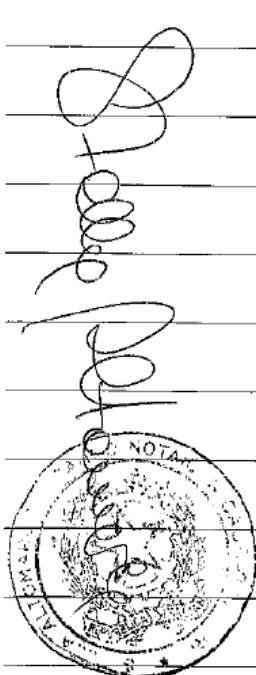
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. =====

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,

Adm

Finme



	amministratori ed altri componenti degli organi. =====	
	Art. 6) La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite	
	del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale,	
	oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che	
	perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore	
	utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto	
	delle corrispondenti attività economiche. =====	
	Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente	
	impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse. =====	
	Art. 7) L'esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =	
	La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di	
	esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano	
	inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) il bilancio potrà	
	essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. =====	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non	
	superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto	
	per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. =====	
	Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà	
	il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che	
		1

saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

===== ORGANI DIRETTIVI =====

Art. 8) Organi della Fondazione sono: =====

-il Presidente della Fondazione; =====

-il Consiglio di Amministrazione; =====

-il Segretario; =====

-il Comitato Esecutivo; =====

-l'Organo di Controllo; =====

-il Revisore Legale dei Conti. =====

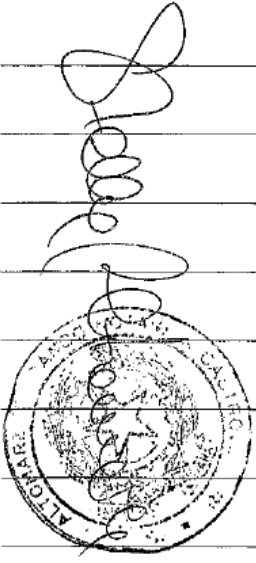
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo, ad eccezione di quanto infra precisato. =====

Art. 9) Al fondatore Dott. Farina Antonio o, in sua vece, alla moglie Loi Maria Anna, successivamente alla figlia Farina Maria Elisabetta e alla sua discendenza, vita loro natural durante, spetta la presidenza della Fondazione.

Art. 10) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. =====

Sono membri del Consiglio di Amministrazione, quale Presidente, il Dott. Antonio Farina, sua vita natural durante, in sua mancanza, la moglie Loi

Adm. Fondaz.



Maria Anna, in mancanza di entrambi la figlia Maria Elisabetta Farina, e, quali consiglieri, da quattro a sei persone designate dallo stesso fondatore (o in mancanza designate dal più prossimo dei suoi parenti in linea retta), di cui una destinata ad assumere anche le funzioni di Segretario. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo. =====

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima adunanza, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. =====

Possono assumere la carica di amministratore coloro che siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento, e ad essi trova applicazione l'articolo 2382 c.c.. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. La carica di Presidente spetterà di diritto al rappresentante della famiglia Farina, il quale potrà in ogni momento rinunciare. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché

a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. =====

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite,
salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso. =====

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice
Presidente, che assieme al Presidente e al Segretario durano in carica quattro
anni e possono essere rieletti. =====

Art. 12) Al Consiglio di Amministrazione spetta: =====

a) nominare i membri del Comitato Esecutivo; =====

b) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento - il bilancio
sociale; =====

c) di deliberare sugli argomenti che gli siano stati sottoposti dal Presidente e
dal Comitato Esecutivo; =====

d) deliberare eventuali modifiche dello statuto; =====

e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; =====

f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della
Fondazione; =====

g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di
ordinaria amministrazione; =====

h) approvare eventuali regolamenti interni; =====

i) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 23 del
presente statuto nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della
Fondazione; =====

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli
componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione
assunta e depositata nelle forme di legge; =====



m) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente
statuto. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con
l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due
volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o in sua vece
il Vice Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre
dei suoi membri. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito
trasmesso, ai suoi membri, al Revisore legale dei conti e all'Organo di
controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad
attestare l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 10
(dieci) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro
ore prima. =====

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la
maggioranza dei membri che lo compongono, in prima convocazione; ed in
seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. =====

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono
essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti,
salvo ove diversamente previsto. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. =====

Con le stesse maggioranze devono essere deliberate le modifiche del

presente statuto. =====

Art. 14) Il Presidente, o in sua vece, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente, e in sua assenza o per sua delega il Vice Presidente: =====

-convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; =====

-firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; =====

-sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; =====

-cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria; =====

-provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e i rapporti con le autorità tutorie; =====

-adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. =====

Art. 15) Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione stesso e del Comitato Esecutivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione. =====

Egli cura la tenuta dei libri dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. =====

Art. 16) Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 2 (due) a

	4 (quattro) membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi	
	componenti. =====	
	Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano. =====	
	Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri, non di competenza del Consiglio di	
	Amministrazione, per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e	
	per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle	
	rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che	
	costituiscono lo scopo della Fondazione. =====	
	Art. 17) L'Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o	
	collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. =====	
	L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e	
	successivamente dal Consiglio di Amministrazione. =====	
	I componenti l'Organo di controllo durano in carica quattro esercizi, e sono	
	rieleggibili. =====	
	La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella	
	di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo	
	di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti	
	dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,	
	comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. =====	
	Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie	

	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====	
	L'Organo di controllo inoltre esercita il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel	
	caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito	
	registro. =====	
	I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto	
	di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo è riconosciuto, oltre il rimborso	
	delle spese approvate dal Consiglio di Amministrazione, un compenso nella	
	misura determinato di volta in volta al momento della nomina o	
	successivamente con apposita deliberazione, che sia proporzionato	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o	
	comunque non sia superiore a quello previsto in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni, senza che questo riconoscimento	
	possa considerarsi distribuzione, nemmeno indiretta, di utili ex art. 8 comma	
	3 del D.Lgs. 117/2017. =====	
	Art. 18) La nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando siano superati per	
	due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: =====	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00	
	(unmilione cinquecentomila virgola zero zero); =====	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro	
	3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero); =====	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. =====	
	L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti	

	limiti non vengono superati. =====	
	La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni	
	destinati ai sensi dell'articolo 4 dello statuto. =====	
	La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima	
	istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio	
	di Amministrazione. =====	
	Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare	
	sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta	
	della contabilità sociale. =====	
	Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====	
	Il Revisore dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato. =====	
	Al Revisore è riconosciuto, oltre il rimborso delle spese approvate dal	
	Consiglio di Amministrazione, un compenso nella misura determinato di	
	volta in volta al momento della nomina o successivamente con apposita	
	deliberazione, che sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque non sia superiore a quello	
	previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni,	
	senza che questo riconoscimento possa considerarsi distribuzione di utili ex	
	art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017. =====	
	Art. 19) Il Segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione nel proprio seno, è incaricato della Direzione delle attività	
	organizzative, culturali e scientifiche della Fondazione e ne cura l'attuazione	
	secondo le istruzioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di	
	Amministrazione delle attività organizzative, culturali e scientifiche della	
	Fondazione e ne cura l'attuazione secondo le istruzioni di Comitato	

	Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte. =====	
	Art. 20) I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. =====	
	I libri della Fondazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza	
	scritta; le copie richieste sono fatte dal Consiglio di Amministrazione a	
	spese del richiedente. =====	
	Art. 21) La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel	
	proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo	
	per tempo vigenti. =====	
	Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero	
	zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati	
	nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo nonché ai dirigenti. =====	
	Art. 22) La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai	
	sensi dell'art. 42-bis del codice civile. La competenza alla decisione di tali	
	operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le	
	maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto. =====	
	Art. 23) In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma	
	1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di	
	Amministrazione, tenuto conto degli scopi della Fondazione e stabilisce i	

modi di liquidazione. =====

Art. 24) Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto,
valgono le disposizioni di legge in materia di fondazione e degli Enti del
Terzo Settore. =====

[illegible]

[illegible]